



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> INCLUSIONE SOCIALE  <i>Area:</i>		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Proposta di legge regionale recante: "Disciplina degli enti del Terzo Settore".			
<p>_____ (POZZI GIOVANNI) (DIVONA MARIA GIUSEPPA) (O. GUGLIELMINO) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE</p>			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI  <p style="text-align: right;">_____ (Troncarelli Alessandra) L'ASSESSORE</p>		
<b>DI CONCERTO</b>	_____  <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE</p>		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  _____ (MARCO MARAFINI)	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 03/03/2021 prot. 113</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: “Disciplina degli enti del Terzo Settore”.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche Sociali Welfare ed Enti Locali

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli

di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla presente deliberazione, che si compone di n. 20 articoli suddivisi in quattro Capi dispone in materia di disciplina degli Enti del Terzo settore nella Regione Lazio;
- CONSIDERATO che la Direzione regionale per l’Inclusione Sociale, con nota prot. n. 936848 del 2 novembre 2020, ha trasmesso all’Ufficio legislativo, la proposta di legge “Disciplina degli Enti del Terzo settore” ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. 181516 del 26 febbraio 2021, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;
- VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio;
- CONSIDERATO che dalla presente deliberazione derivano oneri a carico della finanza regionale

#### DELIBERA

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unità proposta di legge regionale che consta di n. 20 articoli, recante: “Disciplina degli Enti del Terzo settore”, corredata della relazione illustrativa dell’Assessore “Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali ” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Proposta di legge regionale recante:  
“Disciplina degli enti del Terzo Settore”

Copia

## **SOMMARIO**

### **CAPO I – Finalità e principi**

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

Art. 4 - Ambito di applicazione

### **CAPO II – Rappresentanza e partecipazione degli enti del Terzo Settore**

Art. 5 - Consiglio regionale del Terzo settore

Art. 6 – Compiti del Consiglio regionale del Terzo Settore

Art. 7 – Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale

Art. 8 – Compiti della Conferenza regionale

### **CAPO III – Rapporti degli enti pubblici con il Terzo settore**

Art. 9 – Promozione e sostegno degli enti del Terzo settore in ambito regionale

Art. 10 – Co-programmazione

Art. 11 – Co-progettazione

Art. 12 – Accredimento

Art. 13 – Convenzioni

Art. 14 – Concessione in comodato di beni immobili e mobili

Art. 15 - Contributi

### **CAPO IV – Disposizioni finali**

Art. 16 – Disposizioni finanziarie

Art. 17 – Clausola di valutazione degli effetti finanziari

Art. 18 - Abrogazioni

Art. 19 – Norme transitorie

Art. 20 – Entrata in vigore

## **CAPO I**

### **Finalità e principi**

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 7 dello Statuto, promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune ed al raggiungimento di obiettivi prioritari quali la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce e valorizza il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni, che operano nell'ambito regionale.

3. La Regione, in particolare, promuove lo sviluppo degli enti del Terzo settore e, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, favorisce l'apporto di detti enti al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art. 2.**  
*(Oggetto)*

1. La presente legge, in coerenza con il d.lgs. n. 117/2017, disciplina:
- a) forme e modalità di rappresentanza e partecipazione degli enti del Terzo settore;
  - b) rapporti degli enti pubblici con gli enti del Terzo settore e forme di partenariato tra soggetti pubblici e privato sociale;
  - c) promozione e sostegno degli enti del Terzo settore.

Copia

**Art. 3**

*(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative)*

1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, favoriscono la partecipazione e la collaborazione degli enti del Terzo settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017.

2. Gli enti di cui al comma 1, in particolare, assicurano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti attività di interesse generale, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.

3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l'emanazione di Linee guida, adottate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Copia



**Art. 4**  
*(Ambito di applicazione)*

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Lazio.

2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nella Regione Lazio ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 117/2017 e delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs n. 117/2017.

Copia

## CAPO II

### Rappresentanza e partecipazione degli enti del Terzo Settore

#### Art. 5

*(Consiglio regionale del Terzo settore)*

1. È istituito il Consiglio regionale del Terzo settore, di seguito denominato Consiglio.
2. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto dai seguenti membri:
  - a) dieci membri designati dalla Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale, di cui all'articolo 7, cinque dei quali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale;
  - b) sei rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative sociali maggiormente rappresentative;
  - c) sei rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa nel territorio regionale in ragione del numero degli enti ad essa aderenti, di cui due scelti tra le reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 117/2017;
  - d) un rappresentante del Centro di Servizi per il volontariato del Lazio accreditato;
  - e) tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi;
  - f) un rappresentante degli enti locali, designato da Anci Lazio;
  - g) il Direttore della Direzione regionale competente in materia o un dirigente suo delegato;
  - h) un funzionario della Direzione regionale competente in materia, con funzioni di Segretario.
3. La prima riunione del Consiglio è convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali. In quella stessa sede il Consiglio elegge il Presidente che ha il compito di presiedere le riunioni, di convocare le sedute successive alla prima e di coordinarne i lavori.
4. I componenti del Consiglio durano in carica per l'intera legislatura e restano in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.
5. La partecipazione al Consiglio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

**Art. 6**  
*(Compiti del Consiglio)*

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:
  - a) esprime pareri facoltativi sugli atti normativi riguardanti il Terzo settore;
  - b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore;
  - c) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione;
  - d) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
  - e) promuove iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
  - f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli enti del Terzo Settore.
2. Il Consiglio opera in raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 63 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modificazioni, al fine di promuovere l'analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.
3. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

Copia

**Art. 7**

*(Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale)*

1. È istituita la Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale, di seguito denominata Conferenza regionale.
2. Alla Conferenza regionale partecipano dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale, eletti su base territoriale e denominati portavoce.
3. Ai lavori della Conferenza regionale partecipa un funzionario della Direzione regionale competente, con funzioni di segretario.
4. La prima riunione della Conferenza regionale è convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali. In quella stessa sede la Conferenza regionale elegge il Presidente che ha il compito di presiedere e convocare le riunioni successive alla prima.
5. Al fine di favorire la rappresentanza delle organizzazioni e delle associazioni, per ciascun ambito territoriale delle ASL della Regione, sono istituite le conferenze territoriali del volontariato e della promozione sociale, quali articolazioni della Conferenza regionale, con compiti di impulso e di promozione delle iniziative della medesima Conferenza.
6. La Conferenza regionale adotta a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento di funzionamento che regola anche la composizione e il funzionamento delle conferenze territoriali del volontariato e della promozione sociale.
7. La partecipazione alla Conferenza regionale è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

**Art. 8**

*(Compiti della Conferenza regionale)*

1. La Conferenza regionale svolge i seguenti compiti:

- a) designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale in seno al Consiglio regionale del Terzo settore di cui all'articolo 6;
- b) promuove iniziative di promozione, studio e ricerca sulla partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini alla vita pubblica.

Copia

### CAPO III

#### Rapporti degli enti pubblici con gli enti del Terzo settore

##### Art. 9

*(Coinvolgimento e partecipazione degli enti del Terzo settore)*

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, promuovono con gli enti del Terzo settore rapporti di reciproca collaborazione e aiuto per il raggiungimento di obiettivi comuni, assicurandone il coinvolgimento nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

b) valorizzazione del ruolo attivo degli enti del Terzo settore;

c) garanzia di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli enti del Terzo settore;

d) valutazione dell'impatto sociale sulle comunità locali.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 55 del d. lgs. n. 117/2017, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale promuove l'attivazione di forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed, in particolare, quelle relative alla programmazione sociale di zona.

**Art. 10**

*(Co-programmazione)*

1. La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017, è finalizzata ad individuare, da parte dell'amministrazione procedente, i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione e le risorse disponibili. In particolare, è volta a:

- a) aumentare la capacità di analisi dei problemi e dei bisogni di settore, anche attraverso il confronto con i cittadini e i loro rappresentanti sociali;
- b) individuare obiettivi e soluzioni condivise che portino a risposte integrate e flessibili;
- c) sviluppare e valorizzare il legame con il territorio e pervenire alla valorizzazione delle esperienze già sperimentate;
- d) rafforzare e ampliare le rispettive competenze tecnico-amministrative, sia dei soggetti pubblici che degli enti del Terzo Settore.

2. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle leggi regionali di settore e delle linee di indirizzo in materia di partecipazione alla programmazione territoriale, adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, attivano percorsi di co-programmazione al fine di favorire lo sviluppo di rapporti di collaborazione con gli enti del Terzo settore per la realizzazione di attività d'interesse generale.

Copia

**Art. 11**  
*(Co-progettazione)*

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, nell'esercizio della propria autonomia, possono attivare nell'ambito delle attività di interesse generale procedimenti di co-progettazione in collaborazione con enti del Terzo settore per la definizione di specifici progetti di servizio o di intervento, sulla base dei bisogni individuati anche attraverso procedimenti di co-programmazione.

2. La co-progettazione ha per oggetto, in particolare:

- a) la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi;
- b) la riorganizzazione di servizi ed interventi;
- c) la realizzazione di interventi complessi previsti nei piani di zona, volti a soddisfare i bisogni della collettività attraverso un approccio integrato tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale.

3. Nell'ambito della co-progettazione gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 e gli enti del Terzo settore coinvolti concorrono alla definizione e, eventualmente, alla successiva realizzazione del progetto, apportando proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, assicurano condizioni di pari opportunità per l'accesso alla co-progettazione nell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. I procedimenti di co-progettazione sono avviati dagli enti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante apposito atto adottato nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore.

6. In particolare con l'atto di avvio del procedimento sono definiti:

- a) durata della co-progettazione;
- b) obiettivi perseguiti;
- c) aree di intervento;
- d) caratteristiche del progetto di servizio o di intervento;
- e) durata del progetto;
- f) criteri e modalità per la scelta del progetto.

6. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto con proprio atto degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi prefissati.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta apposite Linee guida per la disciplina della co-progettazione.



**Art. 12**  
*(Accreditamento)*

1. La Regione attraverso forme di accreditamento attuate nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e giusto procedimento, individua gli enti del Terzo Settore con i quali attivare un partenariato al fine di:

a) migliorare l'accessibilità ai servizi e favorire l'esercizio della libera scelta da parte dell'utente, qualora ciò sia compatibile con la tipologia di servizio reso;

b) rendere tassativi, espliciti e verificabili i livelli di qualità ritenuti essenziali per ogni tipo di servizio;

c) garantire un livello di qualità omogeneo per tutti i servizi prestati nell'ambito territoriale di riferimento del Piano sociale di Zona di cui all'articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e della Regione Lazio) e successive modificazioni;

d) favorire l'adozione di strumenti volti al miglioramento della qualità dei servizi resi dagli enti accreditati.

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, adotta apposite Linee guida per la disciplina delle forme di accreditamento.

Copia

**Art. 13**  
*(Convenzioni)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'articolo 56 d. lgs. n. 117/2017.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Copia

**Art. 14**

*(Comodato di beni immobili e mobili)*

1. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d. lgs n. 117/2017.

2. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono, altresì, realizzare in collaborazione con gli enti del Terzo settore azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni ai sensi della legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni).

Copia

**Art. 15**  
*(Contributi)*

1. La Regione sostiene gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 117/2017 mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. lgs. n. 117/2017.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi sono concessi sulla base di appositi bandi adottati, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modificazioni e nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, dalla Direzione regionale competente in materia.

Copia

## CAPO IV

### Disposizioni finali

#### Art. 16

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo a sostegno degli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale", la cui autorizzazioni di spesa pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:

a) le risorse di cui alle leggi regionali di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

1) legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali);

2) legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali);

3) articolo 26, comma 3-bis, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);

4) legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

b) le risorse derivanti da specifici trasferimenti da parte dello Stato nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma Operativo FSE, OP4 – Un'Europa più sociale.

**Art. 17**

*(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)*

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) le variabili socio - economiche di riferimento;
- b) gli obiettivi di promozione e sostegno degli enti del Terzo settore;
- c) le risorse utilizzate e le eventuali risorse disponibili;
- d) gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 13 e 15, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari.

Copie

**Art. 18**  
*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio);
- b) legge regionale 23 maggio 1996, n. 18 (Modifica della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29);
- c) legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio);
- d) articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999);
- e) articolo 55 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000);
- f) articoli 86, 87 e 88 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
- g) articoli 12 e 13 della legge regionale 19 maggio 2001, n. 11 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
- h) articolo 31 e comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2003);
- i) legge regionale 14 luglio 2003, n. 17 (Partecipazioni delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 "Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali" ad organismi consultivi regionali);
- l) legge regionale 13 luglio 2016, n. 9 (Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);
- m) articolo 39 legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

**Art. 19**

*(Norme transitorie)*

1. Nelle more dell'istituzione degli organismi di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge, restano in carica gli organismi di consultazione e di rappresentanza del volontariato, dell'associazionismo di cui, rispettivamente, agli articoli 7 ed 8 della l. r. n. 29/1993, 10, 11 e 12 della l. r. n. 22/1999.

2. Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, continuano ad applicarsi le norme regionali preesistenti ai sensi e per gli effetti derivanti dai registri regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 3 bis della l. r. n. 29/1993, all'articolo 9 della l. r. n. 22/1999 e all'articolo 2 della l. r. n. 9/2016.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del d.lgs. n. 11/2017, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Copia



**Art. 20**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Copia

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:  
“DISCIPLINA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”**

L'articolo 118 della Costituzione, al comma 4, enuncia il principio di sussidiarietà orizzontale che permette allo Stato, alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni di favorire l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Questo enunciato sancisce l'importanza del ruolo che le formazioni sociali, ed in particolare gli enti del terzo settore, ricoprono all'interno della nostra società, al punto da considerare il loro ruolo strategico nell'attuazione degli interventi al fianco delle amministrazioni pubbliche.

La Regione Lazio, in attuazione della legge 328/2000, approva la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* la quale all'articolo 39, stabilisce che la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato.

Anche il Piano sociale regionale *“Prendersi cura, un bene comune”*, approvato nel gennaio 2019, sottolinea come la valorizzazione delle comunità di cittadini e del loro operare quotidiano sia fondamentale per attuare nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato sociale.

A garanzia dell'attuazione del suddetto principio di sussidiarietà orizzontale, nel 2016 viene approvata dal Parlamento la legge delega n. 106 che ha come scopo la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale, e che mira a rivedere complessivamente una disciplina che fino a quel momento era frammentata tra innumerevoli leggi differenti.

In particolare, è con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo al *Codice del Terzo settore*, che vengono per la prima volta disciplinati e uniformati gli aspetti fondamentali che devono caratterizzare tutti gli enti del Terzo settore, a partire dalle stesse attività di interesse generale menzionate anche dall'articolo 118 della Costituzione.

Questa proposta di legge regionale, quindi, si colloca nel solco tracciato dagli atti sopramenzionati che hanno apportato visioni innovative e nuovi modelli di collaborazione non solo nel campo dei servizi sociali ma anche in tutti gli altri aspetti di competenza delle pubbliche amministrazioni.

Il testo proposto mira a realizzare, sul territorio regionale, quell'uniformità di disciplina e di trattamento auspicata a livello statale, abrogando le leggi regionali di settore che singolarmente dettavano la disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, includendo nella nuova terminologia tutti i tipi di enti che il Codice del terzo settore identifica come tali.

Vengono meno, di conseguenza, gli organismi di rappresentanza delle formazioni sociali esistenti per andare così a definire il Consiglio regionale del terzo settore, formato in base alla definizione del Consiglio nazionale, e che avrà al suo interno i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, per formare così un'unica voce nel rapporto con l'amministrazione regionale.

In attuazione dell'articolo 55 del d. lgs 117/2017, sono disciplinati gli istituti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento che forniscono strumenti innovativi e flessibili nel rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del terzo settore. Si tratta di sistemi che responsabilizzano maggiormente i soggetti in campo nella definizione dei fabbisogni, degli interventi, delle risorse e delle progettualità necessari per garantire ai cittadini del Lazio servizi e prestazioni corrispondenti alle loro aspettative.

In questo modo si vuole migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni con l'obiettivo di definire un welfare di comunità realmente incentrato sui bisogni dei soggetti più fragili.

Infine, proprio per sostenere l'operare del terzo settore e del suo ruolo attivo nella società, si stabilisce di promuovere e sostenere, anche attraverso l'erogazione di contributi specifici, l'attività degli enti indicati.

In particolare la proposta di legge è così articolata:

- **All'articolo 1** vengono chiarite le finalità del testo proposto richiamando l'articolo 118 della Costituzione, lo statuto della Regione Lazio e le norme nazionali in materia di Terzo settore;
- **All'articolo 2** viene definito l'oggetto della proposta di legge: rappresentanza, rapporto tra p.a e privato sociale, promozione e sostegno agli enti del terzo settore;
- **All'articolo 3** vengono ribaditi i principi in tema di funzioni amministrative in modo da esplicitare che, nell'ambito delle proprie competenze, le pubbliche amministrazioni rimangono titolari delle scelte;
- **All'articolo 4** si specificano gli ambiti di applicazione delle proposta di legge, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Si richiamano espressamente gli artt. 4, 5, 41 e 61 del Codice del terzo settore;
- **All'articolo 5** viene definita la composizione del Consiglio regionale del Terzo settore stabilendo modalità di funzionamento e durata;
- **All'articolo 6** vengono invece disciplinate le funzioni del Consiglio regionale del Terzo settore;
- **All'articolo 7** viene istituita e disciplinata la Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale quale organo intermedio di rappresentanza tra i territori ed il Consiglio di cui agli articolo precedenti;
- **All'articolo 8** sono definiti i compiti della Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale;
- **All'articolo 9** sono stabiliti i principi in merito al coinvolgimento degli enti del terzo settore da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **All'articolo 10** si disciplinano i principi in materia di co-programmazione;
- **All'articolo 11** si disciplinano i principi in materia di co-progettazione;
- **All'articolo 12** si disciplinano i principi in materia di accreditamento;

- **All'articolo 13** viene prevista la possibilità di attuazione convenzioni tra pubbliche amministrazione ed enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 56 del d. lgs. n. 117/2017;
- **All'articolo 14** si prevede la possibilità di concedere agli enti del terzo settore beni immobili di proprietà pubblica in comodato d'uso, ai sensi dell'articolo 71 del d. lgs. n. 117/2017;
- **All'articolo 15** si definiscono modalità per la concessione di contributi agli enti del terzo settore;
- **All'articolo 16** sono previste le disposizioni finanziarie;
- **All'articolo 17** viene introdotto una clausola di valutazione degli effetti finanziari;
- **All'articolo 18** sono elencate le abrogazioni conseguenti all'approvazione della proposta di legge;
- **All'articolo 19** vengono definite le norme transitorie relativamente agli organismi di rappresentanza e ai registri regionali degli enti del terzo settore;
- **All'articolo 20** è prevista l'entrata in vigore.

L'ASSESSORE

ALESSANDRA TRONCARELLI

PL recante: “*Disciplina degli enti del Terzo Settore*”  
ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

*Relazione tecnica*

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, di iniziativa della Giunta regionale (Assessore competente in materia di politiche sociali), reca disposizioni finalizzate a riconoscere e valorizzare il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore (ETS) operanti nel territorio regionale, sulla base della normativa nazionale stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni.

Come si ricorderà, già ai sensi dell’articolo 39 della la legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), l’Amministrazione regionale ha riconosciuto al Terzo settore il ruolo di partecipazione attiva nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato, impegnando la Regione ad attivare procedure partecipative dei cittadini e delle organizzazioni sociali ai processi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi.

La PL in oggetto è suddivisa in quattro capi, che disciplinano:

- a) le forme e le modalità di rappresentanza e partecipazione degli ETS (mediante l’istituzione del Consiglio regionale del Terzo settore e della Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale);
- b) i rapporti degli enti pubblici con gli ETS e forme di partenariato tra soggetti pubblici e privato sociale (promuovendo l’attivazione di forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento);
- c) la promozione ed il sostegno degli ETS (attraverso il riconoscimento di rimborsi e contributi per la realizzazione di attività di interesse generale, come definite ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017).

Le norme contenute nella PL sono rivolte, rispettivamente:

- a) alla Regione ed ai suoi enti dipendenti, alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della rispettiva autonomia organizzativa, agli enti locali singoli o associati, nell’esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale;
- b) agli ETS di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Lazio.

Si prevede, infine, l’adozione di un’apposita deliberazione della Giunta regionale all’interno della quale saranno dettate linee guida per l’attuazione degli interventi previste nella PL.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni a carattere oneroso per la Regione sono contenute nell’articolo 13, comma 2 e nell’articolo 15, laddove, all’interno di quest’ultimo, in maniera particolare,

PL recante: “*Disciplina degli enti del Terzo Settore*”  
ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

sono previsti contributi in favore degli ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale, da esplicarsi attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento ovvero mediante apposite convenzioni, ai sensi degli articoli da 9 a 13 della PL.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, in riferimento agli interventi di cui:

- a) all’articolo 13, comma 2: nell’ambito delle Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale è possibile prevedere il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- b) all’articolo 15: è stabilita la concessione di contributi da parte della Regione in favore degli ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Al momento della presentazione della PL in oggetto, il numero complessivo degli ETS attualmente iscritti nei registri e negli albi regionali è pari circa 5.000 (di cui: Associazione di promozione sociale, circa 1.800; Organizzazione di volontariato, circa 2.500; Cooperative sociali; circa 1.700). Da giugno 2021 diverrà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), all’interno del quale confluiranno anche le 4.000 Onlus attualmente iscritte all’anagrafe gestita dalla Agenzia delle Entrate e le Fondazioni, gli Enti Filantropici, le Società di Mutuo Soccorso, le Imprese Sociali etc..

Nel corso degli ultimi due anni (2019 e 2020), sono stati finanziati diversi interventi in favore degli ETS, attraverso l’utilizzazione di risorse regionali destinate a leggi di settore che dispongono in materia (in particolare: la l.r. n. 58/1990, la l.r. n. 24/1996, la l.r. n. 34/1997, art. 26, c.3-bis), compresa la “legge quadro” in materia di servizi sociali regionali (la l.r. n. 11/2016), nonché mediante l’utilizzazione delle risorse derivanti da appositi trasferimenti statali (Accordo di Programma 2018, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ex articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Avviso Pubblico denominato “Comunità solidali”) e delle risorse comunitarie del POR FSE 2014/2020.

Nello specifico, nel biennio citato, le risorse a carico del bilancio regionale ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui alle citate leggi regionali, sono state pari a complessivi euro 7.575.000,00 (alle quali vanno aggiunti oltre 12.400.000,00 di euro, quali risorse destinate alle misure straordinarie in favore degli enti del terzo settore adottate a causa dell’emergenza Covid-19)<sup>1</sup>, le risorse derivanti da trasferimenti statali

<sup>1</sup> A causa della grave crisi sanitaria, economica e sociale scatenata dall’epidemia da covid-19, il terzo settore ha garantito risposte e assistenza alle fasce deboli della popolazione intervenendo in maniera sussidiaria e complementare alle azioni delle pubbliche amministrazioni. Nel 2020, la Regione è intervenuta, quindi, attraverso un rimborso per le spese effettuate dagli enti nell’assistenza ai più bisognosi. Durante la prima ondata dell’epidemia hanno presentato domanda 249 realtà territoriali per un totale di € 4.475.790,67. Un nuovo avviso è stato pubblicato e si è chiuso lo scorso 15 gennaio, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro. Inoltre, la Regione ha adottato un apposito avviso pubblico per il rimborso pari all’80% delle spese effettuate sostenute da parte degli enti gestori delle strutture socioassistenziali per la

PL recante: “*Disciplina degli enti del Terzo Settore*”  
ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

destinate all’Avviso pubblico “Comunità solidali” sono state pari ad oltre 5.000.000,00 di euro<sup>2</sup>, mentre le risorse comunitarie del POR FSE 2014-2020 sono state pari a circa 15.300.000,00, per gli interventi di inclusione sociale attiva e per i c.d. “pacchetti vacanze” per adulti con disabilità<sup>3</sup> (ai quali vanno aggiunti oltre 3.000.000,00 di euro previsti per le azioni in favore delle “Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio”). Il totale complessivo è stato pari a circa 27.875.000,00, ovvero circa 14.000.000,00 di euro all’anno (escluse le risorse per l’emergenza Covid-19 e le risorse per l’agricoltura sociale).

Per quel che concerne il triennio 2021-2023, fermo restando i nuovi ed eventuali trasferimenti da parte dello Stato nonché le risorse in corso di definizione dei nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027 (Programma Operativo FSE, OP4 – Un’Europa più sociale; Macroarea di intervento n. 4 “Prendersi cura”, ai sensi della deliberazione consiliare n. 13/2020, “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”), le risorse a carico del bilancio regionale per le leggi di spesa precedentemente elencate sono state sostanzialmente confermate.

Tenuto conto del quadro complessivo sopra riportato e considerata la volontà dei proponenti di offrire un sostegno ulteriore alle attività degli ETS, in linea con gli obiettivi individuati nell’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU e che puntano a uno sviluppo sostenibile caratterizzato da un welfare territoriale destinato a implementare reti di prossimità per condividere *best practice* e progettualità, sviluppando tra l’altro le reti associative del Terzo settore e rafforzando la loro *capacity building*, le nuove risorse stanziare ai sensi della PL in oggetto sono destinate ad incrementare il numero dei progetti finanziabili per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017. Lo svolgimento di tali attività avverrà anche mediante i nuovi modelli di *governance* previsti, quali la co-progettazione e la co-programmazione, tra P.A. ed ETS.

Tali risorse, ulteriori ed aggiuntive rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente e che, ribadiamo, nel corso dell’ultimo biennio 2019-2020, è stato pari a circa 14 milioni di euro annui (complessivo delle risorse regionali, statali e comunitarie), ad oggi sono stabilite, in considerazione delle disponibilità nel bilancio regionale 2021-2023, in euro 500.000,00 per l’anno 2021, tenuto conto dell’anno in corso e dei possibili tempi di approvazione della PL e della successiva attuazione delle disposizioni ivi ricomprese, ed in euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023.

---

somministrazione dei test antigenici agli operatori. Totale stanziato: 2 milioni di euro. *Fonte: Direzione competente in materia di politiche sociali.*

<sup>2</sup> La Regione Lazio, in attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto insieme al Ministero, elabora dal 2017, con cadenza annuale, un Avviso pubblico denominato “Comunità solidali” destinato agli enti suddetti per la presentazione di progetti inerenti obiettivi di interesse generale ripresi dall’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Con l’Avviso 2019 (ed il relativo scorrimento delle domande) sono stati finanziati 135 interventi. *Fonte: Direzione competente in materia di politiche sociali.*

<sup>3</sup> Nello specifico gli avvisi pubblici hanno avuto lo scopo di favorire la presa in carico, l’orientamento e l’accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva di soggetti svantaggiati della società (donne vittime di violenza, giovani con disabilità, detenuti, giovani in cerca di un’occupazione). Inoltre, con le risorse comunitarie sono stati finanziati gli enti del terzo settore per l’organizzazione di pacchetti vacanza per adulti con disabilità. L’avviso, ancora in corso, chiude il 31 marzo 2021. Nel complesso sono stati finanziati oltre 110 interventi. *Fonte: Direzione competente in materia di politiche sociali.*

PL recante: “*Disciplina degli enti del Terzo Settore*”  
ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Ai sensi della norma finanziaria, tali risorse, pari ad euro 500.000,00, per l’anno 2021 e ad euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, sono destinate alla copertura finanziaria degli interventi di cui all’articolo 13, comma 2 (eventuale rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate) ed all’articolo 15 (concessione di contributi in favore degli ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale) e sono derivanti dal fondo speciale di parte corrente (capitolo di spesa U0000T27501), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020.

Il fondo speciale, al momento della presentazione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. n. 26/2020.

Le risorse di cui sopra garantiscono la copertura del “Fondo a sostegno degli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale”, da istituirsi nel programma 08 della missione 12, titolo 1, ai sensi del comma 1 della norma finanziaria.

Inoltre, è stato previsto l’eventuale concorso delle risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa relative ad altre leggi regionali, come elencate all’interno della norma finanziaria e che annualmente sono iscritte sui capitoli di spesa di seguito elencati: U0000H41925, U0000H41961, U0000H41978, U0000H41962, U0000H41993, di cui alla missione 12, programmi 01 e 08, titolo 1.

Infine, è stato previsto l’eventuale concorso delle risorse provenienti da trasferimenti statali (capitolo U0000H41173, missione 12, programma 08, titolo 1), nonché delle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma Operativo FSE, OP4 – Un’Europa più sociale.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, alla cui copertura finanziaria si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

<i>ONERI</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 3.500.000,00</b>
di cui parte corrente	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00
di cui in c/cap.	-	-	-	-

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>Totale 2021-2023</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 3.500.000,00</b>
<i>di cui parte corrente</i>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 3.500.000,00</b>



PL recante: “Disciplina degli enti del Terzo Settore”  
ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale U0000T27501	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<b><i>di cui in conto capitale</i></b>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale U0000T28501	-	-	-	-
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

\* Eventuale concorso delle risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

DOTT. MARCO MARAFINI

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

Copia